

RG 47217/2015
Sentenza / Decreto N° 11679/2015

1



IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

dott. A. Paluchowski	- Presidente
dott. S. Bruno	-Giudice
dott. I. Lupo	-Giudice <i>rel</i>

ha emesso il seguente

DECRETO

Opposizione ex art. 212 e 213 l.fall.

promosso da

ANPEC (Associazione Nazionale fra Pensionati ed Esodati della Banca Commerciale Italiana),
SINFUB (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Personale di Credito, Finanza, e
Assicurazioni) nonchè Pietro Pisani, Nicola Manna rappresentati e difesi dall'avv Antonio e
Fabrizio Pileggi del foro di Roma ed elettivamente domiciliati in Milano v.le Nazario Sauro n. 5
-ricorrenti-

contro

Fondo Pensioni COMIT in liquidazione in persona dei liquidatori , rappresentato e difeso dagli
avv. Ichino, Brugnattelli, Celi presso il cui studio in Milano via Mascheroni 31 ha eletto domicilio-
resistente -

FATTO E DIRITTO

Con ricorso datato 24-7-15 i ricorrenti , Pisani e Manna quali creditori del Fondo Pensioni per il
Personale della Banca Commerciale e opposenti allo Stato Passivo nonché ANPEC e SINFUB
quali interessati alla procedura, chiedevano la sospensione dell'esecuzione e dichiarare nullo, e/o
annullare e/o, comunque revocare il Progetto di erogazione di acconti di cui alla richiesta di
autorizzazione del Collegio dei Liquidatori del 27.03.2015, autorizzato con Decreto del Presidente
della Sezione Fallimentare, delegato alla vigilanza sulla fase liquidatoria, del 30 maggio 2015 , e
ciò in quanto:

1. il comma I dell'art.212 L.Fall. imporrebbe di rispettare "l'ordine stabilito nell'art. 111" (cioè anzitutto i crediti prededucibili, poi i crediti ammessi con prelazione, poi i normali crediti chirografari) laddove invece l' erogazione di cui si discute invece è destinata a categorie ammesse nello stato passivo come "postergate" rispetto ai normali crediti chirografari;
2. l'erogazione in questione non terrebbe conto di una potenziale erosione dell'attivo disponibile nel caso di accoglimento delle contestazioni giudiziali pendenti

Il giudice rel
(dott. Irene Lupo)

IL



Si costituiva il Fondo Comit in liquidazione chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che nella specie trattasi di acconti e non di riparti e che è da escludere il rischio di erosione dell'attivo essendosi provveduto ad accantonare e quindi dedurre dall'attivo disponibile gli importi afferenti al contenzioso pendente.

Tanto premesso il Tribunale osserva quanto segue.

Va anzitutto dichiarata la carenza di legittimazione ad agire delle organizzazioni sindacali Anpec e Sinfub le quali non agiscono a tutela di un diritto proprio bensì di interessi particolari dei singoli associati. Infatti il presente ricorso come si è detto è proposto dai sig Pisani e Manna quali creditori del Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale e opposenti allo Stato Passivo nonché ANPEC e SINFUB quali meri interessati alla procedura.

Sul punto si richiama l'ormai pacifico principio giurisprudenziale che riflette la regola generale dell'art. 81 cpc, in base al quale ai sindacati, i quali - allo stato della vigente legislazione - hanno natura di associazioni di fatto, è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell'esercizio della libertà e dell'attività sindacale ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 300 del 1970, ma non è invece attribuita la legittimazione ad agire rispetto ai diritti dei singoli associati (Cons Stato sent 28-2-13 n. 1221; Cass. Sez. Lav., 3 novembre 1983 n. 6480).

Venendo al merito, preliminarmente occorre chiarire che la presente controversia riguarda la liquidazione del Fondo Comit rispetto alla quale la Cassazione ha sancito che, sebbene la liquidazione del Fondo fosse 'in bonis e dunque non si trattasse di una liquidazione cd. "generale" (cioè con patrimonio incapiante come quelle specificamente disciplinate dall'art. 16 disp.att. cod.civ) ugualmente era giusto richiamarsi all'art. 16 disp.att. cod.civ. per seguire una procedura con caratteri di "concorsualità".

Quanto alle parti dell'art. 16 disp.att.cod.civ. da considerarsi applicabili alla liquidazione del Fondo 'in bonis', la Corte di Cassazione ha ritenuto che non ci si dovesse limitare alle disposizioni sul Piano di Riparto (cioè al richiamo fatto nell'art. 16 all'art.213 L.Fall.), ma ci si dovesse riferire anche alle disposizioni sulla formazione di un previo stato passivo.

Pacifica dunque l'applicabilità alla fattispecie in questione delle norme sopra dette, ritiene il Tribunale che entrambi i motivi di doglianza non siano fondati.

Quanto al motivo sub 1.

L'art 212 l. fall. rende applicabili alla liquidazione coatta le regole dettate per il fallimento per la distribuzione delle somme ricavate dalla procedura. Il richiamo all'art. 111 impone ai commissari liquidatori di rispettare senza eccezione, nelle ripartizioni parziali e definitive, le regole delle prelazioni che impongono che le distribuzioni di somme, effettuate mediante piani di riparto, siano precedute dalla redazione di un progetto che consideri i privilegi spettanti ai creditori in base alle norme di legge applicabili. La norma prevede, peraltro, la possibilità di distribuire acconti, anche prima che siano accertate tutte le passività e realizzate tutte le attività, a tutti i creditori oppure solo a talune categorie di essi: gli acconti sono diversi dalle ripartizioni parziali in quanto costituiscono esercizio di un potere discrezionale del commissari liquidatori i quali nella distribuzione non sono tenuti al rispetto dell'ordine di pagamento previsto per il piano di riparto purchè sia individuata, secondo criteri obiettivi, la categoria di creditori favorita e, nell'ambito della categoria così individuata, a ciascuno sia corrisposta una uguale percentuale .

Nella specie è pacifico che si discuta di erogazione di acconti tant'è che la stessa domanda dei ricorrenti fa riferimento al "progetto di erogazione di acconti" e il richiamo all'art. 111 come si è detto è inapplicabile agli acconti: pertanto come sopra detto legittimamente gli acconti possono essere erogati anche prima che siano state realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività, fermo restando che dopo la distribuzione differenziata verrà ristabilita la par condicio creditorum con la ripartizione finale (Cass. n. 5085/84; n. 20259/06). Quanto poi alla categoria di beneficiari così individuata, gli stessi ricorrenti hanno ammesso (a pag. 16 del ricorso) che la procedura

Il giudice rel
(dott. Irene Lupo)



speciale di liquidazione 'in bonis' del Fondo coinvolge "interessi e diritti di anziani pensionati"; *ed è*
proprio questa considerazione ~~che~~ *confermare* l'opportunità e doverosità dell'acconto predetto

Quanto al motivo sub 2

Come si è visto parte ricorrente asserisce che l'erogazione di questi acconti non terrebbe conto di una potenziale erosione dell'attivo disponibile nel caso di accoglimento delle contestazioni giudiziali in corso, contestazioni che sono di due tipi:

a) normali giudizi di opposizione allo stato passivo, promossi da chi ritiene che nello stato passivo siano state escluse ingiustamente alcune proprie pretese (basate per lo più sull'asserita applicabilità di una norma controversa, cioè l'art.27 dello Statuto del Fondo)

b) giudizio in corso in sede extraconcorsuale, promosso da alcune sigle sindacali di minoranza per far accertare in via generale ed astratta l'applicabilità della suddetta nonna.

Per quanto attiene ai giudizi di opposizione allo stato passivo parte resistente assume, e il fatto non è contestato, che gli stessi sono stati tenuti in conto mediante un integrale accantonamento quando è stata preordinata l'erogazione in discussione.

Quanto al giudizio in corso in sede extraconcorsuale d'accertamento sull'asserita perdurante applicabilità dell'art.27 - giudizio promosso da alcune sigle sindacali in via ordinaria (cioè fuori dai procedimenti concorsuali sullo stato passivo) lo stesso non avrebbe incidenza sullo stato passivo.

Infatti le organizzazioni sindacali di cui sopra non sono creditrici del Fondo, e un eventuale accertamento astratto nei loro confronti non potrebbe comunque consentire altre opposizioni allo stato passivo o altre insinuazioni tardive, a termini ormai ampiamente scaduti.

Sulla base delle considerazioni fin qui enucleate il collegio ritiene, dunque, di dover rigettare il ricorso.

Spese di lite compensate ex art. 92 II comma cpc in considerazione della novità delle questioni trattate

PQM

Rigetta il ricorso.

Spese di lite compensate

Milano 1-10-15


Il giudice rel
(dott. Irene Lupo)

IL

il Presidente
(dott. Alida Paluchowski)

Paluchowski

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Fiorella DE LAURETIS
de lauretis



Il giudice rel
(dott. Irene Lupo)

L

